

ACCORDO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E L'AZIENDA USL 10 FIRENZE PER LA PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

TRA

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante presso l'Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuliano Grazzini;

E

L'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE, di seguito denominata Azienda, nella persona del Direttore Generale, Dott. Luigi Marroni, domiciliato per la carica in Firenze, piazza Santa Maria Nuova .P.IVA 04612810483

PREMESSO CHE:

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219.
- il succitato Decreto prevede, fra l'altro, che il CNS operi in posizione di autonomia funzionale rispetto all'Istituto Superiore di Sanità;
- tra il Ministro della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, in data 9 novembre 2007, è stata stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato Decreto 26 aprile 2007, una convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra il CNS e l'Istituto Superiore di Sanità;
- detta convenzione, fra l'altro, prevede che il CNS, ai fini del conseguimento degli obiettivi attribuiti allo stesso dalle disposizioni normative vigenti, può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
- fra i compiti di coordinamento e controllo tecnico scientifico del CNS sono comprese attività di formazione ed aggiornamento continuo nonché la promozione della ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;
- in linea con la succitata finalità ed in coerenza con la stipula dell'accordo di collaborazione tra il CNS e l'Università degli Studi di Firenze avente ad oggetto la collaborazione tra il CNS e la medesima Università, nell'ambito del Master di II° livello in "Medicina Trasfusionale", per l'anno accademico 2010/2011;
- la prosecuzione del percorso intrapreso, necessita della continuazione dell'attività di supporto tecnico-scientifico specificamente qualificato, espletata professionalmente e profusamente dalla Dr.ssa Erita Donnini, dirigente medico di medicina trasfusionale dell'Azienda USL 10 di Firenze, in relazione alle specifiche competenze acquisite dalla stessa nelle attività di docenza, tutoraggio e segreteria scientifica e organizzativa nell'ambito delle precedenti edizioni del succitato Master, negli anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009-2010;
- la proroga della collaborazione fra il CNS e l'Azienda stabilita con il presente accordo, in relazione al conseguimento degli obiettivi di formazione ed aggiornamento posti dalla Legge n. 219/2005 succitata, nell'ottica di un complessivo rinnovamento e sviluppo del Sistema trasfusionale a livello regionale e nazionale, rappresenta un elemento di reciproco interesse per il CNS e per l'Azienda, anche in termini di condivisione di esperienze e di progettualità;
- ravvisata l'opportunità di proseguire la collaborazione de quo, tra il CNS e l'Azienda, si è ritenuto necessario addivenire alla proroga dell'accordo di convenzione finalizzato a disciplinare gli aspetti operativi ed economici della predetta collaborazione;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1.1 Il presente accordo ha per oggetto la proroga della collaborazione tra il CNS e l'Azienda Unità Sanitaria Locale 10 di Firenze in materia di attività trasfusionali, finalizzata al supporto tecnico-scientifico alle attività formative collegate alla missione del CNS, implementate e svolte in modo coerente agli obiettivi di sviluppo e rinnovamento del Sistema trasfusionale a livello regionale e nazionale.

Articolo 2

Risorse umane

2.1 Il CNS e l'Azienda partecipano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 tramite l'impiego di proprie risorse umane. In particolare, per quanto riguarda l'Azienda, di comune accordo, si individua nella Dott.ssa Erita Donnini, dirigente medico di medicina trasfusionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Azienda, il professionista in grado di dare continuità alla collaborazione in argomento.

2.2 La dott.ssa Erita Donnini garantisce la prosecuzione ed il supporto nelle attività di cui all'art. 1 con un impegno medio di n. 24 ore mensili, da espletare oltre il normale orario di lavoro.

L'attività oggetto della collaborazione potrà essere prestata mediante più accessi presso il CNS, corrente in Roma, Via Giano della Bella, 27, o in sede diversa da quella del CNS;

2.3 Alla dott.ssa Erita Donnini sarà in ogni caso garantito da parte dell'Azienda l'attuale trattamento giuridico ed economico in godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5.

Articolo 3

Direzione e Coordinamento

3.1 Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale prosecuzione e conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nel rispetto dell'importo massimo previsto dal successivo art. 5.

3.2 Il CNS potrà procedere in ogni momento, in accordo con l'Azienda, ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività e la conformità dell'impostazione e conduzione del lavoro agli obiettivi prefissati.

Art. 4

Durata

4.1 Il presente accordo avrà efficacia retroattiva (ex tunc) a partire dal 01.01.2011 data di scadenza del precedente accordo di convenzione ed avrà una durata di proroga di 12 mesi, con scadenza prevista per il 31.12.2011;

4.2 Suddetto accordo di convenzionamento verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo previa disdetta da presentare da ciascuna delle parti mediante raccomandata A/R, almeno 3 mesi prima della scadenza statutaria.

Articolo 5

Aspetti economici

5.1 Per la prosecuzione dell'attività prevista dal presente accordo il CNS riconosce all'Azienda una quota onnicomprensiva massima di € 18.000,00 + IVA se dovuta. L'entità della quota spettante alla Dott.ssa Erita Donnini ed i modi e tempi di corresponsione della stessa sono stati concordati tra la stessa e la Direzione dell'Azienda, come disposto nella Delibera del DG n. 180 del 24.03.2011.

5.2 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l'attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell'art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso alla Dott.ssa Erita Donnini delle spese di trasferta, se ed in quanto

spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego.

5.3 Il CNS comunicherà all'Azienda l'avvenuta prestazione dell'attività stabilita con il presente accordo ogni trimestre. La liquidazione delle relative competenze avverrà tramite pagamento, dietro presentazione di fattura da parte dell'Azienda, entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Articolo 6

Svolgimento delle attività

6.1 La dott.ssa Erita Donnini è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS.

6.2 La dott.ssa Erita Donnini è autorizzata all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS.

Art. 7

Riservatezza e Privacy

7.1 La dott.ssa Erita Donnini, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, è tenuta al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

7.2 Il CNS, a norma del succitato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali della professionista in suo possesso.

Art. 8

Risoluzione

8.1 Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione, o per gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dall'accordo.

Art. 9

Controversie

9.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Art. 10

Oneri fiscali

10.1 Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 11 LUG. 2011

Il Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue

(Dott. Giuliano Grazzini)

Il Direttore della S.S. Acquisizione delle Risorse Umane

(Dr.ssa Laura Cipriani)